



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 40/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI
DELL'ASSOCIAZIONE CANALE 2 (FORNITORE DEL SERVIZIO
MEDIA PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE A
CARATTERE COMUNITARIO "CANALE 2") PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. N), DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E NELL'ART. 1,
LETT. F), PUNTO 1, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 4/2018 - PROC.14/19/FB-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*" e, in particolare, l'art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

documento recante *Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge Regione Puglia 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*”;

VISTA la delibera n. 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Puglia l'esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Puglia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, con atto CONTESTAZIONE N. 4 ANNO 2018/N°PROC.N.04-18/DIRCOR/MON2018/PUB del 15 ottobre 2018 (prot. n. 2018 0073422 del 16 ottobre 2018), ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato all'Associazione Canale 2, con sede in Altamura (BA), via Giovanni Bovio, n. 1, autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario "Canale 2", la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nell'art. 1, lett. f), punto 1, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per aver superato, nelle date e orari di seguito indicati, i previsti limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari:

- 2 agosto 2018, fascia oraria 22:00-23:00, percentuale 8,69%
- 3 agosto 2018, fascia oraria 08:00-09:00, percentuale 12,16%
- 4 agosto 2018, fascia oraria 08:00-09:00, percentuale 12,39%
- 5 agosto 2018, fascia oraria 00:00-01:00, percentuale 19,28%
- 5 agosto 2018, fascia oraria 01:00-02:00, percentuale 12,78%
- 5 agosto 2018, fascia oraria 02:00-03:00, percentuale 12,78%
- 5 agosto 2018, fascia oraria 03:00-04:00, percentuale 22,47%

2. Deduzioni della società

L'Associazione Canale 2 - cui il citato atto CONTESTAZIONE N. 4 ANNO 2018/N°PROC.N.04-18/DIRCOR/MON2018/PUB del 15 ottobre 2018 risulta notificato in data 23 ottobre 2018 - con nota del 31 ottobre 2018, ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione e, nel corso dell'audizione svoltasi presso il CO.RE.COM. Puglia in data 5 novembre 2018, nel rappresentare che il superamento del limite di affollamento pubblicitario verificatosi nei giorni 2 e 3 agosto 2018, è stato causato dalla mancanza di connessione alla rete internet attraverso la quale sarebbe dovuto avvenire il *download* di un programma da inserire nelle fasce orarie indicate nella contestazione, ha consegnato una memoria difensiva recante le seguenti giustificazioni:

- il limite del 5% di pubblicità è stato superato il 2 agosto nella fascia oraria 22:00-23:00 ed il 3 agosto nella fascia oraria 08:00-09:00 per un'anomalia occorsa al sistema di messa in onda causata dalla mancanza di connessione alla rete internet e pertanto per una causa esterna alla volontà dell'emittente;
- gli episodi di violazione relativi ai giorni 2, 3 e 4 agosto 2018 sono stati determinati da fattori esterni imprevedibili ai quali non è stato possibile porre rimedio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

immediatamente, anche a causa delle ferie del personale, che non ha potuto esercitare il totale controllo sulla programmazione messa in onda;

- quanto alle contestate violazioni rilevate nelle ore notturne del 5 agosto 2018 (00:00-01:00, 01:00-02:00, 02:00-03:00 e 03:00-04:00), si osserva che esse si riferiscono alla diffusione di un unico programma della durata di circa quattro ore che, costituendo replica di una trasmissione andata in onda circa un anno prima, è stato erroneamente trasmesso a causa di uno scambio di file commesso nella più totale buona fede dell'emittente, la quale non ha ricavato alcun vantaggio economico dalla messa in onda degli spot pubblicitari in esso contenuti, risalenti ad un anno prima e peraltro trasmessi in orario notturno in cui l'ascolto è assolutamente irrilevante;
- l'emittente, che in tanti anni di attività non è mai incorsa in alcun tipo di violazione, ha provveduto a sostituire il sistema di messa in onda e ad adottare idonei provvedimenti al fine di evitare che possano nuovamente verificarsi episodi analoghi a quelli che hanno dato luogo alla contestazione.

L'Associazione Canale 2 - che nella memoria depositata agli atti nel corso dell'audizione svoltasi in data 5 novembre 2018 ha evidenziato la precaria situazione economica in cui versa l'emittente, allegando gli ultimi bilanci della stessa - al fine di dimostrare l'assoluta buona fede dell'editore, con successiva nota pervenuta al CO.RE.COM. Puglia in data 19 novembre 2018 (prot. n. 20180081785) ha trasmesso la documentazione attestante le ripetute richieste di intervento effettuate al servizio di assistenza tecnica del gestore telefonico per segnalare i disservizi subiti a causa della discontinuità della connessione internet-fibra nel periodo in cui sono state riscontrate le violazioni contestate.

3. Valutazioni dell'Autorità

Al riguardo, non si ritiene di aderire alla proposta formulata dal CO.RE.COM. Puglia che, con deliberazione n. 80 del 7 dicembre 2018, ha ritenuto di accogliere le giustificazioni prodotte dall'Associazione Canale 2, proponendo a questa Autorità l'archiviazione del procedimento, poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata da parte della citata Associazione la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, *lett. n)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nell'art. 1, *lett. f)*, punto 1, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per aver superato, nelle date e orari individuati dal CO.RE.COM. Puglia con atto CONTESTAZIONE N. 4 ANNO 2018/N°PROC.N.04-18/DIRCOR/MON2018/PUB del 15 ottobre 2018, i limiti di affollamento orario nella trasmissione di messaggi pubblicitari previsti per i fornitori di servizi di media a carattere comunitario. Infatti, la circostanza per la quale il superamento di detti limiti sarebbe stato determinato da un errore commesso nella programmazione, nonché da un'anomalia occorsa al sistema di messa in onda determinata dalla mancanza di connessione alla rete internet e pertanto da cause estranee alla volontà dell'emittente cui non è stato possibile porre rimedio immediatamente, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'illecito derivante, incombendo comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede che la trasmissione di messaggi pubblicitari da parte dei fornitori di servizi media a carattere comunitario operanti in ambito locale non possa eccedere il 5 per cento per ogni ora di diffusione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Pur prendendo atto della circostanza evidenziata dall'emittente per la quale la condotta illecita non può aver comportato indebiti vantaggi economici per l'Associazione, si ritiene che il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo "Canale 2" vada valutato di media gravità, in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità, che sono stati riscontrati per più giorni nel periodo di programmazione sottoposto a controlli ed altresì commessi più volte nell'arco della medesima giornata.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Sebbene l'Associazione abbia dichiarato di aver adottato opportuni provvedimenti al fine di evitare che possano nuovamente verificarsi episodi analoghi a quelli che hanno dato luogo alla contestazione, tuttavia la stessa non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

L'Associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, mentre nel caso in esame non è risultata, di fatto, dotata di modelli di gestione idonei a prevenire la violazione riscontrata.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della dimensione economica dell'Associazione Canale 2 che, dall'esame dei bilanci presentati dalla stessa nel corso dell'istruttoria, risulta essere di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

modesta entità, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di seguito indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e nell'articolo 1, lettera f), punto 1, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per quattro secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle quattro giornate sottoposte a monitoraggio (2, 3, 4 e 5 agosto 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

all'Associazione Canale 2, con sede in Altamura (BA), via Scipione Ronchetti n. 23 e studi di produzione in via Bovio n. 1, autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale a carattere comunitario "*Canale 2*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, *lett. n)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nell'art. 1, *lett. f)*, punto 1, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata Associazione di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 40/19/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 40/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 6 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi